



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 11 GENNAIO 2021

Il giorno 11 Gennaio 2021, alle ore 19.15, in modalità di videoconferenza, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione il Girasole – Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello Statuto secondo le indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore e variazione della denominazione dell'Associazione;
- 2) varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, il Signor Rinaldi Salvatore, il quale constata che l'odierna assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita ed atta a deliberare. L'elenco dei presenti viene apposto alla fine del presente verbale con pagina separata.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta l'Avv. Alfonso Cantone, il quale accetta.

Il Presidente dà la parola alla Dott.ssa Angela Scungio per illustrare il primo punto all'ordine del giorno. La stessa illustra le modifiche che sono state apportate allo Statuto come previsto dalla Riforma del Terzo Settore e fa inoltre presente che è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nel momento in cui esso sarà operativo modificare anche la denominazione dell'Associazione che diventerà "IL GIRASOLE – ODV-CONSULTORIO FAMILIARE".

La Dott.ssa Scungio presenta agli intervenuti la bozza del nuovo Statuto procedendo alla lettura articolo per articolo ed evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

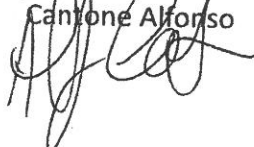
Al termine della lettura dello Statuto dopo un'ampia e proficua discussione l'Assemblea approva all'unanimità lo Statuto, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

Null'altro essendoci da deliberare e non avendo alcuno dei presenti proposto ulteriori argomenti di discussione, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle ore 20.45.

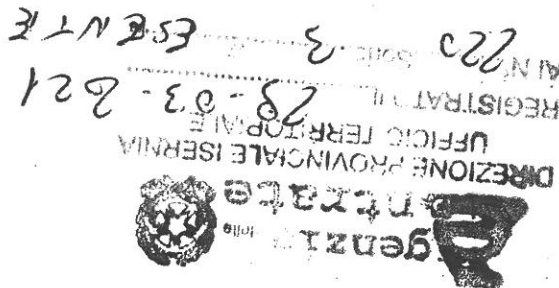
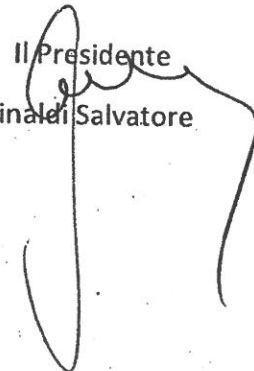
Il Segretario

Cantone Alfonso



Il Presidente

Rinaldi Salvatore



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Domenico Riccio)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"IL GIRASOLE"

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle norme del Codice civile, è costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata: "IL GIRASOLE" di seguito, in breve, "Associazione".
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione integra la propria denominazione con l'acronimo "ODV", la quale diventerà "IL GIRASOLE – ODV – CONSULTORIO FAMILIARE" e sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale in Via Pedemontana n. 41 nel Comune di Venafro (IS) – CAP 86079 - e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione opera in ambito regionale ed extraregionale, le proprie finalità istituzionali si estendono in tutto l'ambito Regionale e Nazionale.

ART. 2

OGGETTO SOCIALE E FINALITA'

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'Associazione opera in via principale in favore di terzi in più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 che vengono qui di seguito riportate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, all'utilizzazione accorta razionale delle risorse naturali, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Associazione, a partire dalla centralità della persona umana, si propone la promozione e la salvaguardia dei valori della vita, dell'amore e della sessualità, del matrimonio, della coppia e della famiglia, anche attraverso la prestazione di servizi, conformemente all'insegnamento della Chiesa Cattolica.

ART. 3

ATTIVITA'

1. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, opera a tutela della "persona", soprattutto di quelle fragili o che rientrano nelle povertà sociali e psicologiche. Pertanto

particolare attenzione è rivolta a persone di tutte le fasce di età (genitori, bambini, ragazzi, giovani, anziani) italiani e stranieri che si trovano, loro malgrado, a vivere situazioni di rischio, vulnerabilità e criticità, anche con presenza di disabilità o vittime di abusi psicofisici. Le Attività dell'associazione sono rivolte anche alla tutela dell'ambiente e a problemi socio-educativi. E' compito dell'Associazione intervenire in tutti gli ambiti/settori/problematiche in cui sono coinvolti i soggetti summenzionati.

2. L'associazione esercita anche un'attività consultoriale mediante la promozione di un Consultorio Familiare denominato "ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE – ODV-CONSULTORIO FAMILIARE", le cui finalità e le attività sono le stesse dell'Associazione enunciate nell'art. 2 e nell'art. 3 del presente Statuto.
3. Si precisa che l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo può operare al fine di:
 - prevenire e contrastare l'emarginazione;
 - favorire ed incentivare l'aggregazione e socializzazione;
 - prevenire e contrastare la povertà educativa, il bullismo, l'abbandono scolastico;
 - prevenire e rimuovere le situazioni di disagio giovanile, familiare, etnico;
 - dare un sostegno economico ed alimentare a persone bisognose;
 - accogliere la vita e migliorarne la qualità tramite l'assistenza alla genitorialità, alla maternità e alla paternità;
 - assicurare la fruizione del diritto al gioco e allo studio per tutti i cittadini e per tutte le fasce di età;
 - prevenire e assistere la persona contro tutte le dipendenze;
 - svolgere attività di monitoraggio delle problematiche/criticità del territorio;
 - dare assistenza e/o consulenza: legale, medica, psicologica, etica, morale, familiare, finanziaria, matrimoniale, antiusura, legate all'immigrazione;
 - dare assistenza all'accesso dei servizi del territorio;
 - accompagnare, orientare e dare un supporto generale alla persona;
 - favorire l'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati;
 - svolgere attività di raccolta e distribuzione fondi, raccolta e distribuzione di generi di prima necessità alimenti e vestiario, raccolta e distribuzione di farmaci e prodotti sanitari da banco.

Inoltre, L'Associazione opera con attività di consulenza, prevenzione, educazione, assistenza, in accordo con le normative legislative nazionali e regionali, anche in materia di consultori familiari, secondo le direttive della Chiesa Cattolica e della CEI.

4. Al fine di svolgere tale attività, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni di operatori specialistici, come previsto dalla vigente normativa in materia di consultori familiari, come persone, singole o associate ad organismi di volontariato che prestano la propria attività a titolo gratuito.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6. L'Associazione potrà istituire altri consultori o sezioni staccate e centri operativi dell'unico consultorio, ubicate in altre sedi idonee e opportune, compatibilmente con i requisiti e i vincoli posti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
7. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali riportate in questo articolo ad eccezione di quelle direttamente connesse. Per le attività consultoriali, potrà richiedere riconoscimenti pubblici, quali ad esempio l'accreditamento regionale del proprio Consultorio e il convenzionamento con la ASL di competenza.
8. L'Associazione potrà svolgere anche attività di collaborazione, associazione, convenzione, accreditamento con altri enti pubblici o privati ivi comprese Università, Istituti Scientifici e di Ricerca per l'esecuzione delle attività, nonché per lo svolgimento di progetti. Potrà ricevere finanziamenti e/o sovvenzioni da enti pubblici e/o privati per la realizzazione di progetti.
9. L'Associazione svolge attività di prevenzione e educativa sul territorio su temi di spessore culturale, etico, sanitario, di tutela del territorio, in contrasto all'inquinamento ambientale e al cambiamento climatico che direttamente e indirettamente incidono sulla salute umana ed ambientale. Promuove e partecipa a progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
10. La gestione del Consultorio è affidata a un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione IL GIRASOLE – ODV- CONSULTORIO FAMILIARE. Il Direttore dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere riconfermato dal nuovo Consiglio. Apposito regolamento adottato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, disciplinerà le modalità di nomina del Direttore, le sue funzioni, i rapporti con gli organi sociali, definendo altresì le norme di organizzazione e di funzionamento dell'attività consultoriale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare il Regolamento dovrà garantire al Direttore autonomia operativa e gestionale, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e delle direttive del Consiglio Direttivo. Il Direttore, assolverà anche alla funzione di vicepresidente dell'Associazione IL GIRASOLE – ODV- CONSULTORIO FAMILIARE. A tal fine il Consiglio Direttivo dell'Associazione può delegare al Direttore del Consultorio il potere di porre atti di ordinaria amministrazione che impegnano l'Associazione verso l'esterno, con potere di firma, necessari e strumentali al funzionamento e all'organizzazione del Consultorio. Il Direttore potrà assolvere anche la funzione di vicepresidente dell'Associazione IL GIRASOLE – ODV e dovrà semestralmente rendere il conto della gestione al Consiglio Direttivo, e su sua richiesta, all'Organo di controllo/revisione. Il Regolamento prevede la figura del Direttore sanitario e dovrà disciplinare composizione, compiti e modalità di funzionamento dell'Equipe operativa. Si precisa che se il Direttore nominato dal Consiglio direttivo svolge la professione medica egli contestualmente potrà ricoprire anche la funzione di Direttore sanitario. Nell'equipe operativa è prevista la presenza del consulente ecclesiastico nominato dal Vescovo e di eventuali altri consulenti (familiare, legale, etico ecc.), oltre a quelle figure specialistiche che il Regolamento individuerà, nel rispetto dei requisiti autorizzativi prescritti dalla normativa in materia.

11. L'assolvimento dell'incarico di Direttore del Consultorio è di norma gratuito.

ART. 4

FORMAZIONE

1. L'Associazione cura la formazione delle persone presenti negli organi associativi sulle implicazioni etiche derivanti dalla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, con riferimento ai contenuti del magistero della Chiesa, nonché sulle loro traduzioni nel servizio consultoriale offerto. Analoga formazione deve essere fornita al personale direttivo ed operativo del Consultorio familiare, sia sui predetti temi etico morali, sia sui più specifici aspetti scientifici e metodologici connessi al servizio consultoriale. La formazione è svolta anche in collaborazione con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.

ART. 5

ASSOCIATI

1. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che hanno partecipato all'atto costitutivo e le altre persone che successivamente aderiscono all'Associazione condividendone gli scopi e che sono ammesse con decisione insindacabile del Consiglio Direttivo e gli Enti del Terzo Settore che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione e ne condividono le finalità e gli obiettivi, contribuendo alla sua attività, la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo a norma di questo articolo.
2. I soci (persone fisiche, nonché Enti, in persona del legale rappresentante o di persona da questi delegata) hanno diritto di:
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
 - conoscere i programmi e i progetti con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali e partecipare alle attività promosse dalla stessa;
 - recedere in qualsiasi momento;
 - proporre candidature per le cariche associative;
 - esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a :

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale;

• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

3. I soggetti, ove intendano divenire soci dell'Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo una domanda di ammissione, nella quale devono dichiarare di accettare senza riserva lo Statuto dell'Associazione. Nel caso di domanda presentata da un Ente del Terzo Settore ad essa deve essere allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto aspirante socio e l'atto di nomina del legale rappresentante.

4. L'ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro dei soci.

5. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

ART. 6

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. I Soci, ivi compresi i fondatori, cessano di appartenere all'Associazione per

- recesso;
- decesso;
- decadenza, dichiarata dall'Assemblea, a seguito del mancato versamento della quota per l'esercizio sociale in corso, ove non vi adempissero entro 30 giorni dal ricevimento di una diffida adottata dal Consiglio Direttivo;
- estinzione dell'Ente;
- esclusione proposta dal Consiglio Direttivo, per gravi motivi, consistenti in comportamenti contrastanti con gli scopi statutari o in persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'Assemblea decide, nel rispetto del principio del contraddittorio, con decisione definitiva e inappellabile.

La perdita della qualità di socio non comporta la restituzione della quota associativa.

ART.7

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8

GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Presidente;
 - d) L'Organo di Controllo o Revisione.

Gli Organi sociali elettivi hanno durata quadriennale e i titolari delle relative cariche possono essere riconfermati.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentare nell'esercizio della funzione.

ART. 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione in regola con il versamento della quota.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo allo stesso una delega scritta, limitata alla sola seduta già convocata, da indicarsi nella delega stessa, che dovrà essere consegnata al Presidente e allegata al verbale della riunione. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
3. Partecipa all'Assemblea solo con voto consultivo il consulente ecclesiastico. La sua partecipazione non influisce sulla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.
4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.
6. L'Assemblea ha le seguenti funzioni:
- stabilisce le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
 - delibera eventuali modifiche dello Statuto ed eventuali regolamenti da adottare;
 - elegge: il Presidente dell'Associazione, i 5 membri del Consiglio Direttivo, e l'Organo di controllo e/o revisione in composizione monocratica o collegiale;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - determina la quota associativa ordinaria e eventualmente quella straordinaria a carico dei soci;
 - esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
 - delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
 - delibera l'esclusione e la dichiarazione di decadenza dei soci, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

In occasione del rinnovo degli organi statutari risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

In caso di rinuncia o cessazione - salvo che per la carica di Presidente dell'Associazione - subentrano nell'ordine, i primi non eletti, il cui mandato termina alla scadenza degli organi statutari.

ART. 10

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo. Essa è convocata dal Presidente, o in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.

3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato per iscritto ai soci, almeno 15 giorni prima della data stabilita, con ogni strumento anche telematico che ne dia traccia dell'avvenuta consegna, all'indirizzo dichiarato da ciascuno al momento dell'iscrizione.
4. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione, che dia traccia di avvenuta consegna, da inviare una settimana prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'Assemblea, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri dell'Assemblea.
5. L'Assemblea in caso di assenza del Presidente eleggè, per ogni singola seduta un Presidente che ne fa le veci. I verbali della seduta sono redatti dal Segretario o, in sua assenza, da persona scelta dall'Associazione.
6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
7. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
8. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
9. L'Assemblea potrà essere riunita a distanza tramite Skype o altri mezzi di videoconferenza e audioconferenza come previsto dall'art. 2370 comma 4 c.c..
10. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta salvo in quelle che riguardano la loro responsabilità.
11. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci e può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e lo convoca e da cinque membri eletti dall'Assemblea, su designazione dei soci. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.
4. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività consultoriale sono adottate su proposta del Direttore o comunque, previa acquisizione del suo parere, obbligatorio ma non vincolante. Il Direttore dovrà astenersi dal presenziare alle riunioni concernenti i diversi profili relativi alla propria responsabilità personale e al proprio incarico.
5. Esso si riunisce, almeno tre volte l'anno e ogniquale volta lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
6. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo è conservato presso la sede dell'Associazione e potrà essere consultato da qualunque socio, previa richiesta al Presidente.
7. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) nominare tra i suoi componenti Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
 - b) deliberare le azioni utili alla realizzazione degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea;
 - c) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
 - e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;
 - f) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - g) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - h) assumere il personale o conferire incarichi di collaborazione continuata e coordinata o occasionale necessarie a integrazione dell'attività volontaria e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- i) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare a riunioni del Consiglio ed alle Assemblee con voto consultivo;
- j) redigere ed aggiornare il Regolamento del Consutorio, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
- k) affidare gli incarichi direttivi del Consutorio (Direttore, Direttore Sanitario, Coordinatori di equipe, ecc.) e delle altre eventuali attività, in base ai criteri e agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, nonché gli incarichi operativi, su proposta del Direttore o comunque sentito il suo parere.

Il Consiglio Direttivo può delegare le attività di amministrazione ordinaria, fissandone i limiti, al Presidente dell'Associazione o a singoli consiglieri e, per quanto riguarda la gestione del Consutorio, al Direttore, che le esercitano con firma singola.

- 8. Il consigliere cessato anticipatamente dalla carica, per dimissioni o altro motivo, è sostituito dal primo dei non eletti o, in mancanza, da altra persona eletta dall'Assemblea dei soci a ciò appositamente convocata entro 15 giorni dalla conoscenza delle dimissioni o dell'evento che ha comportato la cessazione della carica. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 9. Nel caso di dimissioni di più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade. L'Assemblea è convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza per l'elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo decaduto rimane in carica per gli affari ordinari sino a nomina del nuovo.
- 10. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

ART. 12

PRESIDENTE

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, cessa dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato.
- 2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
 - b) esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali;

- c) ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere e, per quanto riguarda l'attività consultoriale, al Direttore, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo stesso;
- d) è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l'Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere e, per quanto riguarda l'attività consultoriale, al Direttore, con obbligo di rendiconto semestrale al Consiglio Direttivo;
- e) ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
- f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, esso dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rinominati. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da beni di sua proprietà;
 - b) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
 - c) da erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento delle finalità statutarie.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento da:
 - a) quote associative, ordinarie e straordinarie, versate dai soci e contributi volontari dagli stessi a titolo di autofinanziamento;
 - b) contributi da privati;
 - c) contributi dallo Stato, da Enti ed Istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
 - f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

- i) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento delle attività istituzionali;
- j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad uso incremento del patrimonio.

ART. 16

BILANCIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (e, se previsto, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore).
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.
3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.17

LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei Soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo/revisione, se nominato;
 - e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c) ed e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

ART. 18

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dall'Assemblea dei Soci, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co.1 del D.lgs. 117/2017 o in mancanza di indicazioni da parte dell'Assemblea dei Soci alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Venafro, 11/01/2021

Il Presidente

Rinaldi Salvatore

Il Segretario

Cantone Alfonso